

**Domanda:**

Quando il trasgressore non si avvale del pagamento nei 60 gg. (pagamento in misura ridotta) e la pubblica amministrazione emette ordinanza ingiunzione di pagamento, qual è la cifra che può essere richiesta? E' a discrezione dell'autorità amministrativa, che potrebbe applicare anche il minimo, oppure deve esigere il massimo, o cos'altro?

**Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta)**

Quando il trasgressore non si avvale del pagamento in misura ridotta, l'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione, deve concludere il procedimento sanzionatorio con espresso provvedimento motivato.

Tale provvedimento può essere un'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione, a seconda che l'accertamento eseguito dall'organo di controllo sia ritenuto fondato oppure infondato dalla p.a. competente ad applicare la sanzione amministrativa ambientale.

La fase istruttoria del procedimento amministrativo sanzionatorio, da svolgere anche alla luce delle difese scritte e orali presentate dagli interessati, ha ad oggetto l'*an* e il *quantum debeatur*: la p.a. amministrativa deve valutare la fondatezza dell'accertamento e determinare la misura della sanzione.

Va rilevato che l'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 individua una serie di criteri per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo; pertanto, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si deve fare riferimento ai parametri enunciati dall'art. 11, ovvero: gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del trasgressore e sue condizioni economiche.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Il citato art. 11 limita il potere discrezionale della pubblica amministrazione, identificando una serie di parametri che supportano l'autorità competente nella complessa attività di commisurazione dell'entità della sanzione al fatto illecito.

A fronte di questo quadro normativo, la p.a. che emette l'ordinanza-ingiunzione può determinare la misura della sanzione all'interno della misura edittale prefissata dal legislatore. Una simile operazione di quantificazione della sanzione pecuniaria secondo i parametri previsti dall'art. 11 si deve riflettere sulla motivazione del provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, da giustificare anche sotto questo profilo: infatti, il giudice civile in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione deve poter ripercorrere l'*iter* logico che ha portato l'autorità amministrativa ad applicare una determinata sanzione in una precisa misura. Ad ogni modo, non si richiede che la motivazione si riferisca a tutti i singoli criteri di graduazione della sanzione, poiché è sufficiente che le regole per la quantificazione della sanzione siano valutate complessivamente dall'amministrazione procedente e richiamate nell'ordinanza applicativa della sanzione.

*Publicato il 30 ottobre 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*